

REGOLAMENTO
PER
L'EFFETTUAZIONE
DI SPESE IN
ECONOMIA

APPROVATO CON D.C.C. N.71 DEL 21/12/2004

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI SPESE IN ECONOMIA

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione da parte del Comune di spese in economia in applicazione dell'art. 8 R.D.2440/1924, dell'art.24, comma 6 della L.109/1994 e dell'art.1, comma 2 del D.P.R.573/1994.

2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia *elencate nel seguente articolo 2.*

ART. 2 - Designazione delle spese che possono effettuarsi in economia

1. Possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, le spese relative a:

a) *Esecuzione dei seguenti lavori pubblici (art.88 del D.P.R.554/1999), nel limite massimo di 200.000 EURO, al netto degli oneri fiscali:*

- *manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;*
- *interventi non programmabili in materia di sicurezza;*
- *lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;*
- *lavori necessari per la compilazione di progetti;*
- *completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.*
- *alle provviste di materiali da cantiere occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la realizzazione di opere di cui ai punti precedenti;*
- *lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;*
- *manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro, al netto degli oneri fiscali;*

b) *all'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle attività comunali ai sensi dell'art. 1 comma 2, del D.P.R. 18 aprile 1994, n° 573, nel limite massimo di 50.000 EURO al netto degli oneri fiscali;*

c) *alla gestione diretta da parte del Comune dei servizi pubblici ai sensi dell'art.113, c.1 lett.a del d.lgs.267/2000, nel limite massimo di 50.000 EURO al netto degli oneri fiscali;*

d) *all'esecuzione dei lavori, forniture e servizi non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza, nel limite massimo di 200.000 EURO, al netto degli oneri fiscali;*

I lavori da eseguirsi in economia sono soggetti a individuazione e classificazione ai sensi art 2 co 1 DPR 384/2001 con apposito atto da parte della Giunta Comunale

ART. 3 - Modalità di esecuzione delle spese in economia

1. Le spese in economia di cui al presente regolamento possono essere eseguite con i seguenti sistemi:
 - a. in amministrazione diretta;
 - b. per cottimo fiduciario;
 - c. con sistema misto (amministrazione diretta e cottimo fiduciario).
2. *Per tutti i lavori in economia sono responsabili di procedimento i responsabili di settore che possono riservare a se o individuare nei propri settori di riferimento il responsabile del singolo procedimento di gruppi di procedimenti.*

ART. 4 - Esecuzione in Amministrazione diretta

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese per lavori e servizi per i quali non occorre l'intervento dell'opera di alcun imprenditore appaltatore.
2. I lavori e i servizi sono eseguiti con il personale dipendente del Comune impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso del Comune stesso.
3. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna occorrenti per l'esecuzione dei lavori e dei servizi di cui al precedente comma 2.

ART. 5 - Esecuzione per cottimi fiduciari

1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le spese per i lavori, per le forniture e per i servizi per l'esecuzione dei quali si rende necessario ed opportuno l'affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono il lavoro, la fornitura od il servizio con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Con il sistema del cottimo fiduciario il funzionario responsabile, quale organo dell'Amministrazione, stabilisce un rapporto con persone o imprese di fiducia che siano in grado di portare a termine un lavoro, una fornitura, o un servizio nelle forme, nei modi e nei termini ritenuti più convenienti.
3. Il responsabile adotta gli strumenti più idonei di monitoraggio della spesa nel caso di contratti aperti su tariffario mantenendosi entro i limiti del budget di spesa individuato per singolo contratto anche nell'ambito del medesimo capitolo di spesa.

ART. 6 - Esecuzione con il sistema misto

1. Sono eseguite con il sistema misto le spese per lavori, per forniture e per servizi per i quali si rende necessaria l'esecuzione in parte in amministrazione diretta ed in parte mediante l'affidamento a persone o imprese di fiducia nel rispetto delle norme contenute nei precedenti artt. 4 e 5.

ART. 7 - Modalità esecuzione spese in Amministrazione diretta

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema dell'amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:

- a) Il funzionario responsabile provvede direttamente all'effettuazione delle spese nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta o dal Consiglio comunale negli atti di indirizzo di rispettiva competenza. Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori e dei servizi lo stesso funzionario utilizza il personale già in servizio presso l'Amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa. *Le modalità per l'affidamento sono disciplinate dal successivo c.2.*
- b) L'ordinazione della spesa viene disposta dal responsabile del servizio con lettera od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa con le modalità stabilite dagli artt.183 e 191 del d.lgs.267/2000, e dal regolamento comunale di contabilità (determinazione);
- c) effettuata la spesa il funzionario responsabile del servizio attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della spesa sostenuta con le modalità stabilite dall'art.184 del d.lgs.267/2000, e le altre procedure previste dal presente regolamento.

2. Per l'esecuzione di spese in economia il funzionario responsabile del servizio interessato prima di procedere con propria determinazione, espleta un sondaggio di mercato al fine di acquisire le migliori condizioni, *utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti nelle convenzioni di cui all'art.26, c.1 della L.488/1999 (Finanziaria 2000)*, nel rispetto delle modalità indicate nella tabella sotto riportata.

E' consentito, comunque, l'affidamento diretto ad una ditta, valutando comunque la congruità dei prezzi, per importi fino a 6.000 EURO, al netto degli oneri fiscali.

Per importi fino a 20.000 EURO, al netto degli oneri fiscali, il Responsabile del servizio può procedere ad affidamento diretto, motivandone le ragioni e valutando comunque la congruità dei prezzi

Il funzionario responsabile del servizio interessato provvede agli acquisti di beni e servizi anche mediante l'adesione alle convenzioni di cui all'art.26, c.1 della L.488/1999 (Finanziaria 2000), ove le condizioni risultino più favorevoli.

IMPORTO (netto d'IVA e oneri fiscali)	PROCEDURA	PUBBLICAZIONE
Fino a 2.500 euro	<i>Valutazione dei prezzi di mercato mediante cataloghi e/o tariffari ovvero a seguito di sondaggio informale con affidamento diretto ad una impresa anche con negozio di tipo aperto</i>	Non occorre
da 2500 euro a 6.000EURO		Non occorre

	<ul style="list-style-type: none"> - Sondaggio di mercato (con almeno 3 ditte). anche su tariffario - 10 gg per presentazione offerta (salvo i casi di affidamento diretto ex art.7, c.2) 	
<p>Da 6.000 EURO Fino a 20.000 EURO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sondaggio informale (con almeno 3 ditte) acquisizione almeno 3 preventivi - L'invito deve contenere gli elementi indicati dal successivo art.10. <li style="padding-left: 40px;">- 10 gg. per presentazione offerta <p>(salvo i casi di affidamento diretto ex art.7, c.2)</p>	Non occorre
<p>Sopra 20.000 EURO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gara informale (almeno 5 ditte) - L'invito deve contenere gli elementi indicati dal successivo art.10. - minimo 15 gg. per presentazione offerta salvo termine fino a 30 gg a discrezione del responsabile 	<p>Albo Pretorio, (avviso di gara) Comunicazione su bollettini telematici. 15 gg. di pubblicazione o maggior termine fissato per la presentazione offerta</p>

E' facoltà del funzionario responsabile integrare tali modalità con quelle ritenute più congrue in relazione alla fattispecie specifica.

3. Per interventi di importo non superiore a 50.000 Euro, al netto degli oneri fiscali l'Amministrazione Comunale può provvedere all'affidamento diretto a ditte affidatarie di lavori simili, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'importo del lavoro, al netto di oneri fiscali, sia di importo non superiore al 60% dell'importo di quello affidato;
- b) sia indicato nel bando di gara che il preventivo fornito potrà essere utilizzato per altri affidamenti;
- c) i lavori da affidare dovranno contenere le stesse voci di elenco prezzi e le stesse condizioni di Capitolato Speciale d'appalto, di quelli già affidati;
- d) non potranno essere utilizzati preventivi di data anteriore all'anno solare;
- e) non deve trattarsi di lotto funzionale appartenente alla medesima opera precedentemente affidata alla stessa ditta.

ART. 8 - Modalità per l'esecuzione di spese per cottimo fiduciario

1. Per l'effettuazione delle spese in economia con il sistema del cottimo fiduciario viene osservata la seguente procedura:

- a) Il funzionario responsabile del servizio provvede *ad affidare* a ditte di fiducia lavori, forniture o servizi nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale o dal Consiglio negli atti di indirizzo di rispettiva competenza;
- b) L'ordinazione della spesa viene disposta dal responsabile del servizio con lettera - contratto accettata dalla Ditta appaltatrice od altro atto idoneo previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa con le modalità stabilite dagli artt. 183,191 e 192 del d.lgs.267/2000 e dal Regolamento Comunale di contabilità;
- c) ultimati i lavori, i servizi e le forniture appaltate il Responsabile del servizio attiva le ulteriori procedure previste dai successivi articoli del presente regolamento.

2. Per l'effettuazione di spese per cottimi fiduciari *procede* con le modalità previste dal *precedente* art.7, c. 2.

E' fatto salvo, comunque, il possesso da parte della Ditta aggiudicataria dei requisiti di capacità tecnica previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 9 - Modalità per l'esecuzione di spese con il sistema misto

1. Per le modalità di effettuazione delle spese in economia con il sistema misto (amministrazione diretta e cottimo fiduciario) si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti artt.7 e 8.

ART. 10 - Contenuto essenziale dei contratti

Tutti gli atti di cottimo devono contenere necessariamente le seguenti clausole, qualunque sia la loro forma:

- a) *l'elenco dei lavori, dei beni acquistati e delle somministrazioni;*
- b) *i prezzi unitari dei beni, dei lavori, delle somministrazioni, dei prestazioni di servizio;*
- c) *le condizioni di esecuzione;*
- d) *il termine di ultimazione dei lavori;*
- e) *le modalità di pagamento;*
- f) *le penali in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120 del D.P.R.554/1999;*
- g) *applicazione di una penale pari allo 0,5% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e facoltà per l'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) qualora il ritardo superi i 30 gg. dalla conclusione del contratto o dalla consegna dei lavori;*
- h) *facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, ove la fornitura o il lavoro non sia conforme alla normativa specifica di settore applicabile agli Enti Pubblici.*
- i) *Capitolato Speciale d'appalto dei lavori o foglio patti e condizioni (esclusivamente per lavori pubblici).*
- l) *nel caso di appalti di servizi prevedere la clausola di accesso e controllo riguardanti le prestazioni dei servizi riservandosi in ogni momento di eseguire ispezioni e verifiche*

ART. 11 - Forma dei contratti

1. Non si dà luogo a stipula di contratto di cottimo per lavori, servizi, e forniture in economia di importo non superiore a *6000 EURO*, qualunque sia il sistema di esecuzione. In tal caso si procede con la sottoscrizione della determinazione da parte della Ditta o mediante scambi di corrispondenza.

2. Per i lavori, i servizi e le forniture eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario di importo superiore a *6000 EURO* si procede alla stipula con la ditta appaltatrice di un atto di cottimo fiduciario.

ART. 12 - Piani di sicurezza

1. Il piano di sicurezza previsto dall'art. 31 della legge 11 febbraio 1994 n° 109 e s.m. ed integrazioni forma parte integrante dei contratti di cottimo fiduciario riguardanti lavori.

ART. 13 - Garanzie

1. Le Ditte appaltatrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario, per importi fino a *20.000. Euro*.

2. L'ammontare della garanzia viene stabilito nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, delle forniture e dei servizi appaltati. Il funzionario procedente ha piena facoltà di esigere garanzia per importi inferiori a 20.000 euro valutando la tipologia delle prestazioni e le modalità di esecuzione del servizio

3. La garanzia di cui al presente articolo viene prestata mediante polizza fideiussoria, o deposito con i contenuti di cui all'art.30 della L.109/1994 e/o nei modi consentiti dalla Legge .

4. Per i lavori da eseguirsi per cottimo fiduciario, si applicano le coperture assicurative previste dall'art.30, c.3 e 4, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 14 - Contabilità delle spese in economia

1. Le spese eseguite in economia sono contabilizzate:

a) per il sistema in amministrazione diretta con semplici registrazioni effettuate a cura del responsabile del servizio circa le provviste occorse, i mezzi d'opera ed i noli, la registrazione può avvenire anche tramite la raccolta degli ordinativi fornitura o delle relative fatture.

b) per i lavori eseguiti a cottimo fiduciario si procede, a norma degli artt. 176 e ss. Del D.P.R.554/1999.

c) *Per le forniture e i servizi effettuati a cottimo fiduciario si procede in base alla vigente normativa in materia di contabilità degli enti locali (D.LGS.267/2000 e Regolamento comunale di contabilità).*

2. Il visto o la dichiarazione di regolare esecuzione, sono necessari e indefettibili per procedere alla liquidazione della spesa.

ART. 15 - Ordinativi di fornitura

1. Per le forniture da eseguire nel caso di spese in economia effettuate con il sistema dell'amministrazione diretta il responsabile del servizio utilizza dei buoni-ordinativi di fornitura.

ART. 16 - Liquidazione spese in economia

1. Le spese in economia sia quelle effettuate con il sistema dell'amministrazione diretta sia quelle con il sistema del cottimo fiduciario sono liquidate dal responsabile del servizio con le modalità stabilite dall'art.184 del d.lgs.267/2000 e dal regolamento comunale di contabilità.

2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori delle forniture e dei servizi e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.

ART. 17 - Variazioni per maggiori spese in economia

1. Ove durante l'esecuzione delle spese in economia, si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il responsabile del servizio provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dall'art. 183, 191 e 192 del d.lgs.267/2000 e dal regolamento comunale di contabilità, *previo presentazione di una perizia suppletiva da parte del responsabile del procedimento e verifica del rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta o dal Consiglio comunale negli atti di indirizzo di rispettiva competenza.*

2. In nessun caso poi la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata. Quando risultassero eccedenze sulla medesima ne saranno solidalmente responsabili il funzionario responsabile del servizio ed eventualmente coloro che illegalmente hanno ordinato le maggiori spese.

4. Per i lavori pubblici appaltati con le modalità di cui alla Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, le varianti ai progetti sono approvate con le modalità e nel rispetto delle percentuali di cui all'art.25 della Legge sopraddeata.

ART. 18 - Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5.
6. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
7. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
8. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 191, comma 3, del d.lgs.267/2000, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
9. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 54 del d.lgs.267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti), e sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, a trattativa privata senza la previa gara informale ovvero autorizzando il cottimo fiduciario anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 19 - Normativa antimafia

1. A norma dell'art.1 del d.p.r. 3 giugno 1998, n° 252 per i contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non si applicano gli adempimenti richiesti in materia di certificazione antimafia e di dichiarazione sostitutiva, *ove di valore inferiore a Euro 150.000.*

ART. 20 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale in materia di spese in economia *o ad esse applicabili.*

ART. 21 - Abrogazione di norme preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto ed incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

ART. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio..